

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 149

Cont. n. 1179/12/SI/LO - Cont. n. 1181/12/SI/LO. Tribunale di Forlì - Fallimento S. S.p.a. in liquidazione c/ Regione Puglia + 4 (R.G. n. 2276/2012 e n. 2277/2012) - Rinuncia agli atti del giudizio. Accettazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato regionale incaricato, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue

***Cont. n. 1179/12/SI/LO:**

- Con atto di citazione ex art. 67 L. Fall. e/o ex art. 66 L. Fall. nonché ex art. 2901 c.c., la Rag. Antonella Danesi, in qualità di Curatore del Fallimento della società "S. S.p.a. in liquidazione" conveniva in giudizio la Regione Puglia, unitamente alla società P. E. S.r.l., alla società B. S.r.l., al Comune di Sant'Agata di Puglia e a T. S.p.a., chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dei seguenti atti:
- 1) *"l'atto di trasferimento da S. S.p.a. a P. E. S.r.l. dei diritti e degli obblighi sorti - in capo alla stessa S., nei confronti dell'amministrazione comunale di Sant'Agata di Puglia - a seguito del deposito del progetto definitivo relativo alla realizzazione del parco eolico alle località Serro Palino - Palombaro - Piducchiara - Santa Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie, in Sant'Agata di Puglia (FG), trasferimento comunicato per mezzo della nota congiunta inviata dalle due società al Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in data 26 luglio 2010 e arrivata a destinazione il 3 agosto, contenente la dichiarazione di accettazione e di subentro di P. E. nei predetti diritti ed obblighi;*
 - 2) *l'atto di trasferimento da S. S.p.a. a P. E. S.r.l. dei diritti e degli obblighi sorti - in capo alla stessa S., nei confronti dell'amministrazione regionale pugliese - a seguito della presentazione della richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa alla realizzazione del parco eolico alle località Serro Palino - Palombara - Piducchiara - Santa Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie, in Sant'Agata di Puglia (FG), trasferimento comunicato per mezzo della nota congiunta inviata dalle due società alla Regione Puglia, Assessorato Ecologia ed Ambiente, in data 27 luglio 2010 ed arrivata a destinazione il 2 agosto 2010, contenente la dichiarazione di accettazione e di subentro di P. E. nei predetti diritti ed obblighi;*
 - 3) *l'atto di trasferimento da S. S.p.a. a P. E. S.r.l. dei diritti e degli obblighi sorti - in capo alla stessa Soems, nei confronti dell'amministrazione regionale pugliese - a seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica relativa alla realizzazione del parco eolico alle località Serro Palino - Palombara - Piducchiara - Santa Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie, in Sant'Agata di Puglia (FG), trasferimento comunicato per mezzo della nota congiunta inviata dalle due società alla Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, in data 27 luglio 2010 e arrivata a destinazione il 2 agosto 2010, contenente la dichiarazione di accettazione e di subentro di P. E. nei predetti diritti ed obblighi;*
 - 4) *I precedenti ma collegati atti di trasferimento e di cessione relativi al medesimo parco eolico da realizzarsi in Sant'Agata di Puglia (FG) alle località Serro Palino - Palombara - Piducchiara - Santa Maria D'Olivola - Piano delle Mandrie posti in essere da S. S.p.a. a favore di P. E. S.r.l., e in particolare quelli aventi ad oggetto:*
 - a) *la cessione della «convenzione regolante la concessione a favore della S. S.p.a. per la realizzazione di un impianto eolico» nel Comune di Sant'Agata di Puglia, risultante dalla combinazione dei seguenti contratti: a¹) «contratto di cessione» sottoscritto da S. S.p.a. e P. E. S.r.l. in data 20.07.2007; a²) atto di «Trasferimento convenzione regolante la concessione in favore della S. S.p.a. per la realizzazione di un impianto eolico», sottoscritto dal Comune di Sant'Agata di Puglia e da P. E. S.r.l. in data 18 settembre 2008;*
 - b) *l'assegnazione del punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale comunicato da T. S.p.a. a S. S.p.a. il 13 marzo 2007 ed accettato da quest'ultima il 18 giugno 2007, in quanto trattasi di atti che,*

al pari di quelli indicati sub nn. 1), 2) e 3), integrano semplici articolazioni di un unico e complesso atto di disposizione a titolo oneroso prefigurato nel paragrafo 3.1 dell'accordo quadro sottoscritto da B. S.r.l., S. spa. a ed E. G. in data 20 luglio 2007 e nei paragrafo 5.1 del collegato «contratto di cessione» sottoscritto in pari data da S. S.p.a. e da P. E. S.r.l., compiutamente realizzatosi in data 26 luglio - 3 agosto 2010, ovvero a meno di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento di S. S.p.a.;

– *in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non poter far propria la prospettiva unitaria di cui sopra,*

dichiarare ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. [...] l'inefficacia nei confronti del "Fallimento S. S.p.a. in liquidazione":

degli atti di trasferimento e di cessione sopra indicati sub n. 4) relativi al medesimo parco eolico, posti in essere da S. S.p.a. a favore di P. E. S.r.l. e/o degli impegni assunti da S. S.p.a. nei confronti di B. S.r.l. ed a favore di P. E. S.r.l. nell'ambito del [...] paragrafo 3.1 dell'accordo quadro sottoscritto da B. S.r.l., S. S.p.a. ed E. G. in data 20 luglio 2007, laddove i detti impegni - riferendosi onnicomprensivamente alla realizzazione del Progetto eolico - riguardano anche il predetto parco da realizzarsi in Sant'Agata di Puglia, e/o degli impegni assunti da S. S.p.a. nei confronti di Puglia Energia S.r.l. nell'ambito del [...] paragrafo 5.1 del «contratto di cessione» sottoscritto in pari data, ferma comunque restando la necessità di revocare ai sensi dell'art. 67. comma 2. l. fall., gli atti di trasferimento sopra indicati sub nn. 1), 2) e 3), comunicati a mezzo note congiunte inviate da S. S.p.a. e da P. E. S.r.l. in data 26-27 luglio 2010 e arrivate a destinazione in data 2-3 agosto 2010, in quanto risalenti a meno di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento di Soems S.p.a."

****Cont. n. 1181/12/SI/LO:**

- Con atto di citazione ex art. 67 L. Fall. e/o ex art. 66 L. Fall. nonché ex art. 2901 c.c., la Rag. Antonella Danesi, in qualità di Curatore del Fallimento della società "S. S.p.a. in liquidazione" conveniva in giudizio la Regione Puglia, unitamente alla società P. E. S.r.l., alla società B. S.r.l., al Comune di Candela e a T. S.p.a., chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dei seguenti atti:
- 1) *l'atto di trasferimento da S. S.p.a. a P. E. S.r.l. dei diritti e degli obblighi sorti - in capo alla stessa Soems, nei confronti dell'amministrazione regionale pugliese - a seguito della presentazione della richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa alla realizzazione del parco eolico alle località Giancamillo - Serra d'Isca - Liseo in Candela (FG), trasferimento comunicato per mezzo della nota congiunta inviata dalle due società alla Regione Puglia, Assessorato Ecologia ed Ambiente, in data 27 luglio 2010 e arrivata a destinazione il 2 agosto 2010, contenente la dichiarazione di accettazione e di subentro di Puglia Energia nei predetti diritti ed obblighi;*
 - 2) *l'atto di trasferimento da S. S.p.a. a P. E. S.r.l. dei diritti e degli obblighi sorti - in capo alla stessa S., nei confronti dell'amministrazione regionale pugliese - a seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica relativa alla realizzazione del parco eolico alle località Giancamillo - Serra d'Isca - Liseo in Candela (FG), trasferimento comunicato per mezzo della nota congiunta inviata dalle due società alla Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, in data 27 luglio 2010 e arrivata a destinazione il 2 agosto 2010, contenente la dichiarazione di accettazione e di subentro di P. E. nei predetti diritti ed obblighi;*
 - 3) *I precedenti ma collegati atti di trasferimento e di cessione relativi al medesimo parco eolico da realizzarsi in Candela (FG) alle località Giancamillo - Serra d'Isca - Liseo, posti in essere da S. S.p.a. a favore di P. E. S.r.l., e in particolare quelli aventi ad oggetto:*
 - a) *I diritti e le aspettative sorti in capo a S. S.p.a. nei confronti del Comune di Candela a seguito della presentazione da parte della stessa S. della richiesta di deposito del progetto definitivo relativo alla realizzazione del predetto parco eolico, diritti e aspettative la cui cessione, da S. a P. E., è stata comunicata con nota congiunta inviata dalle due società a mezzo di racc. a/r inviata in data 2 marzo 2009 e confermata a mezzo della successiva nota congiunta arrivata a destinazione il 3 giugno 2010, contenente la dichiarazione di accettazione e di subentro di P. E. in tutti i diritti e gli obblighi assunti*

da S. nei confronti del Comune;

b) l'assegnazione del punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale comunicato da T. S.p.a. a S. S.p.a. il 13 marzo 2007 ed accettato da quest'ultima il 18 giugno 2007;

in quanto trattasi di atti che, al pari di quelli indicati sub nn. 1) e 2), integrano semplici articolazioni di un unico e complesso atto di disposizione a titolo oneroso prefigurato nei paragrafi 2.5 e 3.1 dell'accordo quadro sottoscritto da B. S.r.l., S. spa. a ed E. G. in data 20 luglio 2007, compiutamente realizzatosi in data 27 luglio - 2 agosto 2010, ovvero a meno di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento di S. S.p.a.;

– in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non poter far propria la prospettiva unitaria di cui sopra, dichiarare ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., [...] l'inefficacia nei confronti del "Fallimento S. S.p.a. in liquidazione":

degli atti di trasferimento e di cessione sopra indicati sub n. 3) relativi al medesimo parco eolico, posti in essere da S. S.p.a. a favore di Puglia Energia S.r.l. e/o degli impegni assunti da S. S.p.a. nei confronti di B. S.r.l. a favore di P. E. S.r.l. nell'ambito dei [...] paragrafi 2.5 e 3.1 dell'accordo quadro sottoscritto da B. S.r.l., S. S.p.a. ed E. G. in data 20 luglio 2007, laddove i detti impegni si riferiscono al predetto parco eolico da realizzarsi in Candela, ferma comunque restando la necessità di revocare ai sensi dell'art. 67. comma 2, l. fall., gli atti di trasferimento sopra indicati sub nn. 1) e 2), comunicati a mezzo delle note congiunte inviate da S. S.p.a. e da P. E. S.r.l. in data 27 luglio 2010 e ricevute dai destinatari in data 2 agosto 2010, in quanto risalenti a meno di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento di S. S.p.a."

- Rilevata la necessità di tutelare la posizione dell'amministrazione regionale, il Presidente della Giunta Regionale conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Antonella Loffredo, dell'Avvocatura Regionale;
- Il difensore del fallimento della società "S. S.p.a. in liquidazione", con nota a mezzo pec del 15.09.2017, comunicava al procuratore costituito Avv. Antonella Loffredo, la rinuncia ai giudizi da parte della Curatela, essendo intervenuto un accordo transattivo tra il Fallimento ed i convenuti principali (P. E. S.r.l. e B. S.r.l.);
- Con nota prot. n. AOO_024/12117 del 21.09.2017, acquisita al prot. n. AOO_159/3173 del 26.09.2017, l'Avv. Antonella Loffredo trasmetteva alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali la rinuncia ai giudizi formulata dal difensore del fallimento della società "S. S.p.a. in liquidazione";
- Con nota prot. n. AOO_159/3425 del 12.10.2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava all'Avvocatura regionale ed all'Avvocato incaricato il venir meno dell'interesse della Regione Puglia, il cui coinvolgimento nei giudizi era avvenuto unicamente in qualità di litisconsorte necessario, alla prosecuzione degli stessi, a seguito dell'accordo transattivo intervenuto tra il Fallimento ed i convenuti principali, con conseguente impegno delle parti ad abbandonare i giudizi ancora pendenti;
- Considerato che l'Amministrazione regionale non ha alcun interesse alla prosecuzione dei giudizi di cui sopra, si propone di accettare la rinuncia formulata da controparte e di autorizzare l'Avv. Antonella Loffredo, procuratore costituito, all'abbandono dei giudizi stessi, con compensazione delle spese di lite.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale; a voti unanimi espressi nel modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di accettare la rinuncia agli atti del giudizio di cui in epigrafe e, pertanto, di autorizzare l'Avv. Antonella Loffredo, procuratore costituito, all'abbandono dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Forlì -R.G. nn. 2276-2277/2012, con la compensazione delle spese di lite.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali per i successivi adempimenti di competenza;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO